



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al T.A.R. di Lecce dipendenti Brullato e Mantua -
Costituzione in giudizio - Mandato difensivo all'avv. Olimpia
Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE (a.g.)

7. Martino TAMBURRANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

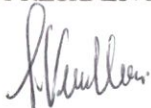
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che con deliberazione n° 25 adottata in data 31/gennaio/1996 la Commissione Amministratrice, alla luce delle motivazioni espresse nel medesimo atto deliberativo, decideva di revocare, ad ogni effetto, i provvedimenti n° 271 del 5/10/95 e n° 324 del 06/12/95, relativi all'esonero dal servizio per scarso rendimento a carico dei dipendenti Brullato Filippo, Mele Salvatore, Mantua Guido e Scialpi Gregorio, dando mandato alla Direzione di avviare, a carico dei suddetti quattro agenti, i procedimenti disciplinari per violazione dell'art. 44, 3° comma, del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931;
- Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce - promosso dai dipendenti Brullato Filippo e Mantua Guido, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni del Vecchio e dal dott. proc. Massimiliano De Vecchio, intesi ad ottenere la revoca del provvedimento disciplinare di n° 5 giorni di sospensione dal servizio e dal soldo;
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- Atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto, con facoltà di eleggere domicilio presso l'avv. Cardone Giacomo, via Lupiae, 37 - Lecce;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al T.A.R. promosso dai dipendenti Brullato e Mantua, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto, con facoltà di eleggere domicilio presso l'avv. Cardone Giacomo, via Lupiae, 37 Lecce;
- di porre la spesa presuntiva di £ 500.000, salvo conguaglio, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

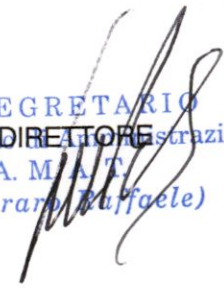


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **16 MAG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Ruffaiele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 21/maggio/1996

Prot. n° : Dir/.....^{932/96}.....

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 16 maggio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

21.5.96 *Di Cesare*

Avv. GIOVANNI DEL VECCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Polibio, 75 - Tel. e Fax 099/329987
74100 TARANTO
Cod. Fisc. DLV GNN 37R08 L049P
Part. IVA 00010980738

26 APR. 1996

4336

di Prot.

COPIA

→ Dtg. CAA
→ Legale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE

Ricorso ex art. 58 dell'all. A al R.D. n. 148 del 1931

per l'annullamento della delibera n. 25/1996 adottata dalla Commissione Amministratrice dell'Amat, Azienda Municipalizzata autotrasporti di Taranto, dei provvedimenti di cinque giorni di sospensione dal soldo e dal servizio comunicati ai ricorrenti con lettere del 19/2/1996, nonché di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente, in quanto tutti viziati da eccesso di potere, contraddittorietà della pur insufficiente motivazione ed illegittimità manifesta

Dr. proc. Mass. Del Vecchio
Avv. Giovanni DEL VECCHIO
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare con premessa di rito e valido. Vi autorizzo a nominare in Vostra persona altro procuratore con simili poteri. Eleggiamo domicilio in Lecce presso lo studio dell'avv. Franco Saullo alla Via Braccio Martello n.58

[Signature]
Filippo Brullato
[Signature]
Massimiliano Del Vecchio

I Sigg.ri MANTUA GUIDO e BRULLATO FILIPPO, rappresentati e difesi dai sottoscritti avv. Giovanni Del Vecchio e dott. proc. Massimiliano Del Vecchio, elettivamente domiciliati in Lecce presso lo studio dell'avv. Franco Saullo, alla via Braccio Martello n.58, in virtù del mandato a margine del presente atto, espongono quanto segue :

1) i ricorrenti lavorano alle dipendenze dell'A.M.A.T., Azienda municipalizzata autotrasporti - Taranto , con la qualità di verificatori titoli di viaggio.

2) Con delibera n. 271 del 19/10/1995 della commissione amministratrice, veniva disposto, nonostante il parere negativo del

14413
Zes
22 APR 1996

Consiglio di disciplina. l'esonero dal servizio dei ricorrenti ai sensi dell'art. 27 1° Co. , lett. d dell'all. A al R.D. 8/1/1931 n. 148 .

3) Asseriva, difatti, il datore di lavoro, che il Mantua ed il Brullato, nell'espletamento della loro attività, avrebbero elevato un esiguo numero di contravvenzioni, con ciò assumendo, alla luce di un preteso rilievo statistico, un comportamento negligente perscarso rendimento .

4) I medesimi ricevevano comunicazione del provvedimento di esonero con lettera del 6/11/1995, pervenuta il 9/11/1995 . Tale provvedimento veniva impugnato con lettera del 16/11/1995 perchè nullo, illegittimo ed ingiustificato .

5) Il 25/11/1995 i ricorrenti sporgevano reclamo ex art. 10 R.D. 8/1/1931 n. 148 e successive modifiche avverso il provvedimento in questione , del quale chiedevano l'immediata revoca .

6) A seguito delle agitazioni sindacali indotte da tale immotivato provvedimento, il datore di lavoro , con lettere del 30/11/1995 e 6/12/1995, dapprima comunicava che l'esecuzione dello stesso sarebbe stata rinviata al 7/12/1995 e poi che la Commissione Amministratrice aveva deciso , a seguito della delibera n. 324, la proroga del termine del rapporto di lavoro al 1°/2/1996 .

7) Alla suddetta scadenza giungeva ai ricorrenti la comunicazione della delibera n. 25/1996 della Commissione Amministratrice, la quale disponeva la revoca dell'esonero dal servizio, tuttavia contestando ulteriormente, per i medesimi fatti, l'illecito disciplinare di cui all'art. 44 3° comma dell' all. A al R. D. n. 148/1931 , ossia la diversa negligenza della "trascuratezza abituale nell'esercizio delle mansioni".

8) I S

loro con let
precedente

9) Le

dall'Amat id
disciplinare :
comportamen

sarebbero st
148/1931, co
luogo della r

10) I

sono stati p
148/1931, il

11) I

lavoratori a c
negligenza n

12) D

rifiuto" espre
connotata da
hanno fatto s
invero, han
eseguendo tu
Il loro comp
alcuna sanz
sospensione

hanno fatto.

invero, ha

eseguendo

il loro com.

8) I Sigg.ri Mantua e Brullato respingevano la contestazione mossa
da una sua
loro con lettera del 6/2/1996, riportandosi alle ragioni del reclamo
sospension
precedentemente proposto .

9) Le giustificazioni rese dai dipendenti non sono state ritenute
dall'Amat idonee e sufficienti per evitare il paventato provvedimento
disciplinare : con lettera del 19/2/1996 l'Ente, difatti, ha comunicato che i
comportamenti contestati , pur suscettibili di più gravi provvedimenti,
sarebbero stati sanzionati, ai sensi dell'art. 55 dell'all. A del R.D.
148/1931, con la sospensione dal soldo e dal servizio per cinque giorni, in
luogo della retrocessione.

10) I provvedimenti sono stati regolarmente eseguiti . Vanamente
sono stati proposti gli ulteriori reclami ai sensi dell'art. 10 R.D. n.
148/1931, il 26/2/1996.

11) I motivi di doglianza sono stati i medesimi che hanno portato i
lavoratori a chiedere la revoca del provvedimento di esonero : non vi è stata
negligenza nell'espletamento delle mansioni .

12) Deve essere ribadito in sede giurisdizionale, stante il "silenzio -
rifiuto" espresso dall'Amat, che la prestazione resa dai ricorrenti non è stata
connotata da scarso rendimento o, con riferimento alla contestazione cui
hanno fatto seguito i provvedimenti, "trascuratezza": i ricorrenti,
invero, hanno sempre espletato le loro mansioni con impegno e serietà,
eseguendo tutti i controlli richiesti, con precisione e puntualità .

Il loro comportamento, pertanto, non avrebbe potuto essere stato passibile di
alcuna sanzione disciplinare, nè quella dell'esonero, nè la comminata
sospensione in luogo della retrocessione.

Del resto non è mai stata loro contestata alcuna infrazione prima della vicenda che ci occupa.

13) I provvedimenti impugnati sono , dunque, illegittimi perchè incongruenti, immotivati ed infondati.

Lo scarso rendimento e la "trascuratezza" contestati ai ricorrenti sarebbero emersi, si chiarisce, per quanto occorra, a seguito di un rilievo statistico che avrebbe denotato un esiguo numero di contravvenzioni rispetto ai controlli effettuati .

Il metodo utilizzato dall'ente convenuto non ha alcun fondamento scientifico ed è del tutto irrilevante da un punto di vista giuridico .

Il preteso rilievo statistico viola, innanzitutto, i principi scientifici perchè non veritiero e perchè, in ogni caso non tiene conto del fatto che il Mantua ha sempre svolto i suoi controlli in coppia col collega Brullato, sugli stessi mezzi e nelle stesse occasioni di lavoro. Tale rilievo statistico, pertanto, avrebbe dovuto, oltre che riferirsi a periodi più ampi, tenere conto dell'incidenza dei controlli effettuati dal collega al fine della individuazione del possibile numero di trasgressori che ciascuno dei due verificatori avrebbe potuto sanzionare : così non è stato.

La statistica non è una scienza esatta, inoltre ; tuttavia, se anche i rilievi operati sul numero di contravvenzioni elevate dai ricorrenti fossero veritieri ed attendibili, essi non varrebbero a fondare il rapporto di causalità tra l'oggetto della prestazione e l'asserito adempimento poco diligente che avrebbe potuto dare luogo ad un legittimo provvedimento di esonero od anche ad un più "benevolo" provvedimento di sospensione .

Invero
del Sig. Brulla
bensì l'espleta
hanno regolar
stato contestat

Ma a
della connessi
contestata "t
numero e la p
alla disponibili

Al M.
numerosissim
su ogni verba
, come dimo
ogni vettura
dichiarati.

L'effettuazio
sinallagmatic
"verificazion
quale, quinc
diligente che
ed i gravi pr
della pavent
I provvedim
ingiustificat

verifico

quale, q.

diligente

ed i grav

della pav.

Invero l'oggetto della obbligazione contrattuale del Sig. Mantua e del Sig. Brullato non era, evidentemente, l'effettuazione di contravvenzioni, bensì l'espletamento dei controlli sui mezzi dell'A.M.A.T., prestazione che hanno regolarmente assolto ed il cui inadempimento, in ogni caso, non è stato contestato.

Ma a prescindere da ciò appare di tutta evidenza l'incongruenza della connessione operata tra scarso numero di contravvenzioni elevate e la contestata "trascuratezza" nell'espletamento delle mansioni: invero il numero e la presenza dei trasgressori sui mezzi di trasporto non è rimesso alla disponibilità ed alla buona volontà dei verificatori.

Al Mantua ed al Brullato, anzi, non sarebbe dispiaciuto elevare numerosissime contravvenzioni giacchè essi percepivano una "provvigione" su ogni verbale, ma purtroppo per loro, in occasione dei controlli effettuati come dimostrano le cedole di viaggio che i ricorrenti hanno firmato per ogni vettura controllata, non hanno individuato più trasgressori di quelli dichiarati.

L'effettuazione di contravvenzioni, per concludere, non è un obbligo sinallagmatico, bensì una modalità accessoria della prestazione di effettuare "verificazioni" del tutto eventuale, rimessa al caso fortuito, rispetto alla quale, quindi, non può esservi inadempimento o l'adempimento poco diligente che avrebbe fondato i primi provvedimenti espulsivi, poi revocati, ed i gravi provvedimenti di sospensione effettivamente comminati in luogo della paventata retrocessione.

I provvedimenti impugnati, dunque, sono arbitrari, immotivati e del tutto ingiustificati. Tutto ciò premesso, i sottoscritti, nella qualità,

CHIEDONO

l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese, da distrarsi.

Si producono : lettera 16/6/1995, lettera 27/6/1995, delibera 5/10/1995, lettera 6/11/1995, lettera 16/11/1995, reclami ex art. 10 R.D. n. 148/1931 del 25/11/1995, lettera 30/11/1995, lettera 6/12/1995, comunicazioni Prefettura di Taranto, delibera n. 257/1996, lettera 1/2/1996, lettera 5/2/1996 e 6/2/1996, provvedimenti 19/2/1996, reclami ex art. 10 R.D. n. 148/1931 del 2/3/1996.

Taranto - Lecce, li 15/4/1996

(avv. Giovanni Del Vecchio)

(dott. proc. Massimiliano Del Vecchio)

RELATA DI NOTIFICA: Su richiesta dell'Avv. Giovanni Del Vecchio, nella qualità io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il suesteso atto a 11'A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRA-
SPORTI di Taranto, in persona del legale rappresen-
tante, Via C. Battisti 657 - Taranto
mediante consegna di copia conforme a mani

a mani dell'impiegato Grassi Incolub
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO